ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 15 – L. 241/90, FINALIZZATO AD UNO STUDIO SULLA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA E SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI NEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

TRA

**L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso** (PNGP), d’ora innanzi denominato “ENTE”, C.F.: 80002210070, con sede legale in Via Pio VII, n. 9, 10135 Torino, PEC parcogranparadiso@pec.pngp.it, rappresentato dal Dott. Bruno Bassano, nato a Torino il 19.01.1958, con la carica di Direttore, residente per la carica in Torino, Via Pio VII n.9, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta;

**E**

**l’Università degli Studi dell’Insubria,** con sede legale in Varese, Via Ravasi 2,C.F. n. 95039180120, P.IVA n. 02481820120, operante per il tramite del **Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate,** d’ora innanzi denominato “DISTA”, con sede operativa in Via J. H. Dunant 3, 21100 Varese PEC: dista@pec.uninsubria.it, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Mauro Ferrari, nato a Varese il 30/10/1965 nominato con Decreto Rettorale Prot. n. 1417 del 27/09/2021, debitamente autorizzato alla firma del presente atto;

**PREMESSO CHE**

* l’ENTE è impegnato in attività legate al monitoraggio delle specie e degli sulle specie inserite in Direttiva Habitat, validi indicatori delle trasformazioni ecologiche nel tempo;
* il DISTA svolge attività di ricerca scientifica, istruzione e formazione, sperimentazione, consulenza e servizio agli enti, nei settori ambientale, zoologico e faunistico e che possiede specifica esperienza e preparazione nella ricerca scientifica sui Mammiferi e in particolare sui chirotteri e che è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti ed Enti extra-universitari pubblici o privati;
* l’ENTE e il DISTA hanno in comune l’interesse a collaborare alla realizzazione delle attività previste dal progetto di ricerca in titolo;
* l'art. 15 della L. n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; inoltre l’articolo 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO**

La collaborazione tra il DISTA e l’ENTE sarà così articolata:

Attività del DISTA:

* valutazione delle presenze di chirotteri nel Parco mediante tecniche di monitoraggio da remoto e individuazione di siti di rifugio;
* coinvolgimento della popolazione in attività di conservazione dei chirotteri attraverso un progetto di citizen science;
* corso di formazione online sul riconoscimento ed il monitoraggio dei chirotteri e giornata di formazione rivolta a tecnici collaboratori del Parco e Guardiaparco.

Attività dell’ENTE:

* Supporto al monitoraggio in campo e di coinvolgimento della popolazione nell’ambito dei progetti di citizen science con le modalità indicate dal DISTA

**Art. 3 – RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ**

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, il DISTA indica quali responsabili scientifici il Prof. Adriano Martinoli e il Prof. Damiano Preatoni. Per l’ENTE saranno referenti il Dott. Bruno Bassano, Direttore dell’Ente e la Dott.ssa Ramona Viterbi del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica. L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dall’altra Parte.

**Art. 4 – DURATA**

Il presente Accordo di collaborazione avrà decorrenza dalla data di apposizione dell’ultima firma digitale e avrà una durata di un anno eventualmente rinnovabile.

**Art. 5 - ONERI**

Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca.

Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune l’ENTE riconoscerà a DISTA, a titolo di contributo alle spese a carico di quest’ultimo, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di euro 2.000 per spese anticipate dall’Ente.

In considerazione dell'attività oggetto dell’Accordo, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

La corresponsione del predetto importo avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DISTA, secondo la seguente modalità:

* 7.500,00 € (Acconto) alla fine del primo trimestre delle attività;
* 5.500,00 € (Saldo) a conclusione delle attività previste all’art. 2.

Le somme saranno versate dall’Ente, a seguito di emissione di regolare Nota Debito da parte del DISTA, sul conto di Tesoreria acceso presso la Banca d’Italia n. 158624 Università degli Studi - INSUBRIA Varese-Como consultabile nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di Ateneo al seguente link: <https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Trasparenza/Pagamenti_amministrazione/iban-pagam-informat.pdf>

**Art. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all’altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo di collaborazione.

**Art. 7 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE**

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

L'Ente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell’Università e del Dipartimento per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

Al termine delle attività l'Università predisporrà un resoconto scientifico dell'attività di ricerca svolta.

**Art. 8 – RECESSO E RISOLUZIONE**

Le Parti, preso atto che, vista la natura collaborativa e le finalità di interesse pubblico sottese all'accordo, non sia possibile prevedere clausole di risoluzione anticipata o di recesso unilaterale o di risarcimento danni, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo unilateralmente, oppure consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al Direttore del Dipartimento e al Rappresentante legale del PNGP (PEC del DISTA: dista@pec.uninsubria.it e PEC del PNGP: parcogranparadiso@pec.pngp.it).

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

**Art. 9- TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (“GDPR” e, con la sottoscrizione del presente accordo, acconsentono al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati come disposto dal Regolamento medesimo, dandosi reciprocamente atto che:

- i dati di cui verranno in possesso saranno trattati ai fini dell’esecuzione della collaborazione e dell’adempimento di obblighi imposti dalla legge e potranno essere conservati o comunicati anche ai fini di future proposte contrattuali;

- avranno il diritto, ai sensi del Regolamento sopra citato, ad ottenere l’accesso ai propri dati, di chiederne la modifica o cancellazione e/o opporsi al loro utilizzo.

**Art. 10 - COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

- Per DISTA: dista@pec.uninsubria.it

- Per PNGP: parcogranparadiso@pec.pngp.it

**Art. 11 -** **COPERTURE ASSICURATIVE**

Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le proprie sedi per l’esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso dette sedi. Ciascuna Parte esonera l’altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione causati dal proprio personale.

**Art. 12 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente accordo, che non possa essere composta bonariamente, il Foro competente è quello di Torino.

**Art. 13 - MODIFICHE**

Qualsiasi modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.

**Art. 14 - RINVIO**

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

**Art. 15 – FIRMA DIGITALE. REGISTRAZIONE E BOLLO**

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con le spese a carico della parte richiedente.

L’imposta di bollo sarà dovuta sull’unico esemplare digitale e verrà assolta in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972) dall’Ente. La parte dovuta dall’Ente sarà integrata sugli oneri dovuti al DISTA.

Torino,

**Ente Parco Nazionale gran Paradiso**

Il Direttore: Dott. Bruno Bassano

Varese,

**Università degli Studi dell’Insubria - Dipartimento di Scienze Teoriche e applicate:**

Il Direttore: Prof. Mauro Ferrari